1946
2026
AssICC

#assiccrecap

Appunti del webinar

DEFORESTAZIONE

L'IMPATTO SULLA FILIERA CHIMICA

Olio di palma, gomma e derivati: quali prodotti rientrano nel Regolamento e cosa devono fare le imprese

#assiccrecap Appunti del webinar

EUDR L'EVOLUZIONE DEL REGOLAMENTO

Reg. (UE) 2023/1115
del 31 maggio 2023

Reg. (UE) 2023/1115
del 19 dicembre 2024
primo rinvio di 12 mesi

Reg. (UE) 2025/2650
del 19 dicembre 2025
semplificazioni e secondo rinvio di 12 mesi

Reg. delegato (UE) 2026/2102
del 13 luglio 2026
nuovo perimetro dell'Allegato I

#assiccrecap Appunti del webinar

LE DATE DA RICORDARE

30.12.2026

Applicazione del regolamento per
GRANDI E MEDIE IMPRESE

30.06.2027

Applicazione del regolamento per
MICRO E PICCOLE IMPRESE

30.12.2027

Applicazione delle disposizioni per i
NUOVI PRODOTTI AGGIUNTI ALL'ALLEGATO I

CHI È CONSIDERATO PMI?

Valgono le soglie della Direttiva 2013/34/UE:
non superarne due su tre

MATERIE PRIME E PRODOTTI COINVOLTI

LE 7 MATERIE PRIME E I PRODOTTI CHE NE DERIVANO, ELENCATI NELL'ALLEGATO I



Bovini



Cacao



Caffè



Palma da olio



Gomma



Soia



Legno

QUALI REQUISITI DEVONO RISPETTARE I PRODOTTI?

SI POSSONO IMMETTERE, METTERE A DISPOSIZIONE O ESPORTARE SOLO PRODOTTI CHE SODDISFANO

TUTTE E TRE LE CONDIZIONI

1. devono essere prodotti su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020

2. devono essere prodotti nel rispetto della legislazione pertinente del paese di produzione

3. devono essere coperti da una Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS) o da una Dichiarazione semplificata

#assiccrecap Appunti del webinar

RUOLI E OBBLIGHI LUNGO LA FILIERA

OPERATORE

Immette per primo il prodotto sul mercato UE o lo esporta

Esercita la dovuta diligenza e presenta la DDS nel Sistema Informativo

OPERATORE A VALLE

Immette sul mercato o esporta prodotti fatti con prodotti già coperti da DDS

- Raccolgono e conservano per 5 anni i dati di fornitori e clienti e, se previsto, il riferimento DDS
- Mettono le informazioni a disposizione delle Autorità
- Senza tali informazioni non possono commercializzare né esportare i prodotti

COMMERCIANTE

Mette a disposizione il prodotto sul mercato UE, senza trasformarlo

- Raccolgono e conservano per 5 anni i dati di fornitori e clienti e, se previsto, il riferimento DDS
- Mettono le informazioni a disposizione delle Autorità
- Senza tali informazioni non possono commercializzare né esportare i prodotti

IN PIÙ, SE NON PMI

- Si registrano nel Sistema Informativo
- Segnalano alle Autorità eventuali non conformità
- Verificano la due diligence e, in caso di dubbi, il prodotto resta bloccato

#assiccrecap Appunti del webinar

DOVUTA DILIGENZA

PRIMA DI IMMETTERE O ESPORTARE, L'OPERATORE ESERCITA LA DOVUTA DILIGENZA

1. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

Prodotto, quantità, paese, geolocalizzazione, fornitori, clienti, prove

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base di diversi criteri, tra cui il rischio del Paese

3. ATTENUAZIONE DEL RISCHIO

Fino a un rischio nullo o trascurabile: altri documenti, audit, sostegno ai fornitori

DICHIARAZIONE DI DOVUTA DILIGENZA

Nel Sistema Informativo, prima dell’immissione sul mercato UE o dell’esportazione

Un rischio non trascurabile comporta l'impossibilità di immettere il prodotto sul mercato, metterlo a disposizione o esportarlo

COME PREPARARSI

VERIFICARE
i prodotti interessati dal Regolamento

IDENTIFICARE
il ruolo dell'azienda nella filiera

MAPPARE
fornitori e origine delle materie prime

RACCOGLIERE
dati e documentazione richiesta

IMPLEMENTARE
sistemi di tracciabilità e due diligence

ADEGUARE
le procedure interne agli obblighi normativi

1946
2026
AssICC

#assiccrecap

Appunti del webinar

VUOI APPROFONDIRE E SAPERNE DI PIÙ?

CONTATTACI!

info@assicc.it